

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione da parte dell'esponente - sentenza n. 125 del 25 giugno 2022

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 125 del 25 giugno 2022

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all'incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all'esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 125 del 25 giugno 2022